

**Ordinanza  
sui provvedimenti per combattere il coronavirus  
(COVID-19) nel settore del traffico internazionale  
viaggiatori  
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 2020 (Stato 15 agosto 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie (LEp),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

**Art. 2**            Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

**Art. 3**            Stato o regione con rischio elevato di contagio

<sup>1</sup> Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;

RU 2020 2737

<sup>1</sup> RS 818.101

- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

<sup>2</sup> L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

#### **Art. 4** Deroche alla quarantena

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
  1. il funzionamento del settore sanitario,
  2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
  3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite,
  - 4.<sup>3</sup> le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

<sup>3</sup> In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

<sup>2</sup> RS 192.12

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Diplomatici), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3549).

**Art. 5** Obbligo di notifica per le persone in entrata

<sup>1</sup> Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

**Art. 6** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>4</sup>

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

<sup>4</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2737.

*Allegato*<sup>5</sup>  
(art. 3 cpv. 2)

## **Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio**

Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Bahamas  
Bahrein  
Bolivia  
Bosnia e Erzegovina  
Brasile  
Capo Verde  
Cile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Eswatini (Swasiland)  
Guatemala  
Guinea equatoriale  
Honduras  
Iraq  
Isole Turks e Caicos  
Israele  
Kazakistan  
Kirghizistan  
Kosovo  
Kuwait  
Lussemburgo  
Macedonia del Nord  
Maldive

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 ago. 2020, in vigore dall'8 ago. 2020 (RU 2020 3501).

Messico

Moldova

Montenegro

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Romania

Sao Tomé e Principe

Serbia

Singapore

Sint Maarten

Spagna (ad eccezione delle Isole Baleari e Canarie)

Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname

Territorio palestinese occupato

